

COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di LECCE
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Parere del 08 Novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di Novembre, l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, composto ai sensi dell'art. 234, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, da un Collegio di Revisori nelle persone dei Dott. A. Fiorella Rocca (Presidente), Dott. Maurizio Antonio Patianna (Componente) e Dott. Vittorino Morciano (Componente), riporta le seguenti attività svolte:

Preso atto delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate:

Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;

Preso atto che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”;

Visto:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;***

- l'art. 3, comma 2 D.L. n.80/2021, così come convertito nella L. 113/2021, secondo cui *“I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità*

- l'art. 67 del CCNL Comparto funzioni locali 21.05.2018;

Visto l'accordo decentrato integrativo sulla ripartizione e l'utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'annualità economica 2022 sottoscritto dalla delegazione trattante in data 03.11.2022;

Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate del Comune di Gallipoli il personale non dirigente - annualità 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 25.10.2022;

Vista la determinazione n. 3204 del 04.11.2022 avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2022 ex art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018"

Rilevato che

- La consistenza del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad € **409.849,00**;
- Anche nell'anno 2016 si è confermata la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo (periodo 2011-2014) ex art. 9 co. 2-bis del D.L. n.78/20140, come convertito dalla L.122/2010 e smi;

Preso atto

- del numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2021 e delle intervenute cessazioni che permettono l'incremento della parte stabile del Fondo;
- Le economie dell'anno 2021 da riportare sulla parte stabile del Fondo 2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 364 del 25.10.2022 con cui si determinano le risorse di parte variabile del fondo decentrato per il personale non dirigente- annualità economica 2022 in misura complessiva pari ad € 126.030,00 non soggette al limite, oltre alle somme di parte stabile non utilizzate nell'anno precedente;

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022 risulta essere complessivamente di euro **474.732,88**, di cui :

- **Quota Stabile euro 346.672,05**
- **Quota Variabile euro 126.030,00**
- **Somme non utilizzate fondo anno precedente euro 2.030,83.**

Verificato che:

- la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato;
- il Fondo per l'anno 2022 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dalla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto integralmente dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime

- **parere favorevole** in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2022 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- **parere favorevole** in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato per il personale non dirigente per l'anno 2022 del Comune di Gallipoli

Rilasciato il parere di cui innanzi, lo stesso si sottoscrive digitalmente per poi essere inoltrato al protocollo dell'Ente.

Il Collegio dei Revisori

Dott. A. Fiorella Rocca
Dott. Maurizio Antonio Patianna
Dott. Vittorino Morciano